

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3994 del 09/08/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RECYCLING MUD SRL per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ditta CA.VIRO DISTILLERIE SRL ubicato nel Comune di Faenza (RA) in via Convertite, 8
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4124 del 09/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RECYCLING MUD SRL per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ditta CA.VI.RO DISTILLERIE SRL ubicato nel Comune di Faenza (RA) in via Convertite, 8.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **RECYCLING MUD SRL** (C.F. 02407110390 e P.Iva 02407110390) per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ditta CA.VI.RO DISTILLERIE SRL ubicato nel Comune di Faenza (RA) in via Convertite, 8, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3577 del 07/07/2017, intestato alla MEDESIMA società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, rilasciata con provvedimento del SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura a seguito dell'adozione della stessa da parte di ARPAE-SAC di Bologna con atto DET-AMB-2017-3577 del 07/07/2017 , con scadenza di validità in data 26/07/2032, per la matrice utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione (Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna).

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3577 del 07/07/2017 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴.
6. Obbliga la società **RECYCLING MUD SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁵.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁶.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **RECYCLING MUD SRL**, (C.F. 02407110390 e P.Iva 02407110390), con sede legale a Ravenna (RA) in Via Faentina, 32, per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁶ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito a Faenza (RA) in via Convertite, 8, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica SUAP , al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 25/05/2021 (Prot. n. 9023) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici per la matrice utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, in seguito a modifica sostanziale caratterizzata dall'aumento dei quantitativi massimi autorizzati.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9108 del 26/05/2021 (rif SUAP n. 9023/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/05/2021 al PG/2021/83459 e confluito nella **Pratica SINADOC 15945/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti e contestualmente ha inviato la stessa anche ai Comuni territorialmente interessati alle future operazioni di utilizzazione agronomica richiedendo entro 30 giorni di comunicare la presenza di eventuali motivi ostativi.
- L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione tecnica allegata da parte di ARPAE AACM, ha consentito di valutare positivamente la modifica richiesta, sia per quanto riguarda le analisi dei terreni che la disponibilità minima di estensione disponibile dei terreni per l'utilizzo agronomico della massima quantità di fanghi da depurazione richiesta;
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che i Comuni territorialmente interessati alle future operazioni di utilizzazione agronomica, trascorsi i 30 giorni richiesti dal SUAP, non ha segnalato motivi ostativi alla Modifica dell'AUA vigente ed acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico utilizzazione agronomica fanghi di depurazione cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 26,00
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue XXXXXX in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 06/08/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁸

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁸ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto RECYCLING MUD SRL – CAVIRO DISTILLERIE SRL

Comune di Faenza (RA), via Convertite n. 8

ALLEGATO A

Matrice: utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 e DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.

Identificazione dell'impianto

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla Ditta RECYCLING MUD SRL provenienti dall'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (Fanghi di supero di impianti di depurazione) della ditta CA.VIRO. DISTILLERIE SRL ubicato in Faenza (RA) in via Convertite, 8 individuato con documentazione tecnica in atti di ARPAE-AACM di Bologna

Valutazione della documentazione presentata

L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura dalla Ditta RECYCLING MUD SRL, ha appurato che la richiesta presentata riguarda una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE-SAC di Bologna in data 07/07/2017 con DET-AMB-2017-3577 per l'utilizzazione agronomica di fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio degli stessi e provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Ditta CA.VIRO. DISTILLERIE SRL, così come autorizzato da ARPAE Emilia Romagna con Provvedimento nr. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019.

La modifica presentata rappresenta un aumento dei quantitativi che RECYCLING MUD SRL ha dichiarato di distribuire per la loro utilizzazione agronomica sul territorio della Provincia di Bologna, che da un quantitativo precedente complessivo ed autorizzato pari a 12.500 tonnellate di fango tal quale corrispondente ad un quantitativo annuale di sostanza secca di circa 3,125 tonnellate, passerebbero a un quantitativo totale complessivo pari a 35.000 tonnellate di fango tal quale corrispondente ad un quantitativo annuale di sostanza secca di circa 7.700 tonnellate.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica presentato a corredo della domanda, ha consentito di verificare la correttezza dei rapporti di apporti di Sostanza Secca, Azoto, Fosforo, Potassio ai terreni a disposizione e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

alle colture sui quali è prevista la coltivazione e la documentazione ha consentito di verificare che i terreni di cui si dichiara la disponibilità sono sufficienti a quanto stabilito dalla norma.

Prescrizioni

1. La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di stoccaggio dei fanghi così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a 35.000 Tonnellate di fango tal quale, corrispondente a circa 7.700 Tonnellate di Sostanza Secca, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-AACM di Bologna con le modalità sottodescritte;
2. L'autorizzazione è vincolata al rispetto di quanto stabilito dalle Amministrazioni Comunali, territorialmente interessate, nella loro regolamentazione locale in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione
3. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04; n. 285/05, 1801/05, 297/09 e 326/2019 in particolare:
4. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; 297/09 e 326/2019; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza alla ARPAE- AACM di Bologna competente per territorio ed al soggetto utilizzatore;
5. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano territoriale di coordinamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

provinciale (Ptcp) che recepisce il Piano di tutela delle acque (Pta) della Regione Emilia-Romagna approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009;

- d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n.152 del 11/05/1999;
- e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, dai laghi e invasi/bacini anche artificiali;
- f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
- g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
- h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
- j) in terreni con pH minore di 5;
- k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
- l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
- m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; 297/09 e 326/2019;

6. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampona" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
- b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
- c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina;

7. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo

non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi;

8. l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni;
9. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE-AACM nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso;
10. l'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità;
11. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
12. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio;
13. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
14. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi ;
15. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09, allegando i risultati alla notifica;
16. ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata ARPAE- AACM e al Comune l'attività di utilizzazione del fango stesso;
17. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una

comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata, ARPAE- AACM e al Comune;

18. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla ARPAE- AACM di Bologna, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;
19. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-AACM di Bologna entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004;
20. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.
21. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-AACM di Bologna ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata, al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate;
22. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente;
23. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla ARPAE-AACM di Bologna;

Documentazione tecnica-amministrativa di riferimento in atti della ARPAE-AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Baricella in data 20/06/2016 prot. 5886 agli atti della ARPAE- SAC di Bologna al PGB0/2016/11313;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- Documentazione tecnica integrativa alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP del Comune di Baricella in data 04/08/2016 agli atti della ARPAE- SAC di Bologna al PGB0/2016/14648.
- Documentazione tecnica integrativa alla Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inviata ad ARPAE-SAC di Bologna e al Comune di Baricella in data 10/04/2017 agli atti della ARPAE- SAC di Bologna al PGB0/2017/7886.
- Documentazione tecnica alla Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale così come presentata al SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura in data 25/05/2021 agli atti della ARPAE- AACM al PG/2021/83459.

Pratica Sinadoc 15945/2021

Documento redatto in data 06/08/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.